



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 210/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta da seguenti Magistrati:

Dott.	Maria Teresa Polito	Presidente
Dott.	Luigi Gili	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.	Alessandra Cocuzza	Referendario

Nell'adunanza in Camera di Consiglio del 16 Novembre 2017

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Volvera (TO)** formulata con nota del 16 ottobre 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 17 ottobre 2017, prot. 37914 recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Relatore, Consigliere Dott. Mario Ali

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Volvera (TO), con nota del 16 ottobre 2017, chiede, all'adita Sezione, l'espressione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, il richiedente fa presente:

"ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131, Il parere circa l'applicazione dell'art. 151 comma 8 del D.Igs. 267/2000, ai Consorzi di Comuni che gestiscono solo funzioni e servizi sociali, Enti Strumentali degli stessi;

Qualora si ritenga che tali enti siano soggetti all'obbligo del bilancio consolidato, si richiede, inoltre, se nel caso in cui non detengano alcuna partecipazione in società o enti da consolidare, gli stessi siano comunque tenuti, al sensi del punto 3.1 del principio contabile n. 414 Ali. al D.Igs. 118/2011 e delle disposizioni inerenti agli obblighi di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Lg. 196/06:

a dichiarare formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente;

a dare evidenza distinta di tale dichiarazione rispetto al rendiconto, secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

a trasmettere tale dichiarazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, pena l'assoggettamento alle sanzioni conseguenti".

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, il quesito in esame proveniente dal Comune di Volvera (TO) risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, risulterebbe ammissibile.

Premesso quanto sopra, va comunque rilevato che il Comune di Volvera fa parte del Consorzio C.I. di S., unitamente ai Comuni di Rivalta di Torino, Bruino, Piosasco, Orbassano e Beinasco e quindi che il parere richiesto dal Sindaco non attiene al singolo Comune, ma tratta questioni giuridico organizzative di interesse del Consorzio C.I. di S. di cui l'istante Comune fa parte. Ciò premesso è opportuno approfondire quali siano effettivamente gli enti soggettivamente legittimati a formulare richieste di parere, al fine di verificare se la richiesta di parere sia stata rivolta da un ente legittimato.

Il quesito formulato dal Sindaco del Comune richiedente riguarda una richiesta di chiarimenti relativamente all'obbligo del bilancio consolidato per i Consorzi di Comuni che gestiscono solo funzioni e servizi sociali.

Ciò premesso, e come ribadito in precedenza, la richiesta di parere in esame, seppur firmata dal Sindaco del Comune di Volvera, e quindi organo rappresentativo del Comune in oggetto, riguarda un quesito che interessa direttamente un Consorzio, formato da più Comuni, tra cui il Comune richiedente.

Sul punto si è espressa la Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 4/2014SEZAUT, ha definito la questione della legittimazione, "dal punto di vista soggettivo, a formulare richieste di parere, ai sensi dell' art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, delimitandone l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica e agli enti che abbiano rivolto quesiti relativi in realtà ad interessi non agli stessi direttamente afferenti, ma riguardanti enti od organismi *latu sensu* partecipati"(cfr. Sez. contr. Piemonte n. 111/2017 PAR).

Ne discende, ad avviso della Sezione, una pronuncia di inammissibilità soggettiva del quesito riguardante l'applicazione dell'articolo 151 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 ai Consorzi di Comuni che gestiscono solo funzioni e servizi sociali, risultando lo stesso direttamente rilevante per il Consorzio piuttosto che per l'ente richiedente il parere (cfr. Sez. contr. Piemonte n. 111/2017 PAR, 297/2012PAR e n. 316/PAR).

Tale inammissibilità soggettiva riguarda anche la seconda parte del quesito, scaturente direttamente dal primo. Peraltro, poiché nella medesima vengono formulate richieste di chiarimenti specifici e che non appaiono muniti dei requisiti dell'astrattezza e generalità, si possono intravedere, in questo caso, anche profili di inammissibilità oggettiva.

Proprio in questo contesto, bisogna inoltre sottolineare che le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi intendersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile in quanto non concerne l'interpretazione di norme di carattere generale bensì involge specifiche fattispecie gestionali che riguardano un Consorzio di comuni.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Comune Volvera (TO) ed al Consiglio delle autonomie locali del Piemonte.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 16 Novembre 2017

Il Consigliere Relatore

F.to Dott. Mario Ali

Il Presidente

F.to Dott. ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **17/11/2017**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola